Allegato B)

PREFERENZE

D.P.R. 487/94, come modificato dal D.P.R. 693/96.

Art. 5

Categorie riservatarie e preferenze

omissis (…)

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno **preferenza** a parità di merito e a parità di titoli di preferenza sono:
   1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
   2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
   3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
   4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
   5) gli orfani di guerra;
   6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
   7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
   8) i feriti in combattimento;
   9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
   10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
   11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra;
   12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
   13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
   14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
   15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
   16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
   17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
   18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
   19) gli invalidi ed i mutilati civili;
   20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

   5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
   a – dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
   b – dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

LEGGE 191/98 ART. 2, COMMA 9

Se due o più candidati ottengono a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età.

LEGGE 608/96 ART. 1, COMMA 12

I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.